

Unione Province d'Italia



UPI

**EMENDAMENTI AC 2325 DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL
DECRETO LEGGE N. 162/19 "MILLEPROROGHE"**

Roma, 15 gennaio 2020

TERMINE PER EROGAZIONE FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

Articolo 3. (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'interno)

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5bis. L'art. 4, comma 6 bis, del dl 30 dicembre 2015, n. 210, è così sostituito:

“6-bis. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012, provvedendo all'erogazione entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68”

MOTIVAZIONE

La proposta normativa è finalizzata a garantire l'erogazione, entro una data certa e cioè entro il 30 marzo di ogni anno, delle somme spettanti alle Province in ordine al fondo sperimentale di riequilibrio.

Fino ad oggi infatti il meccanismo non ha funzionato poiché l'erogazione è subordinata alla disponibilità delle relative risorse nel bilancio del Ministero dell'Interno, ulteriormente subordinata alla relativa capienza del capitolo medesimo che si alimenta con le risorse degli enti c.d. “incapienti”.

Occorre scardinare questo meccanismo perché i tempi di recupero delle somme per le Province incapienti ed i tempi delle Province che utilizzano annualmente le risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per l'esercizio delle proprie funzioni fondamentali non sono coerenti: senza tali risorse gli enti sono costretti alle anticipazioni di tesoreria, sostenendo costi aggiuntivi e bloccando i pagamenti alle imprese.

SPOSTAMENTO TERMINI FONDO PROGETTAZIONE EELL 2020

Articolo 3. (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'interno)

Dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

5bis Per l'anno 2020, il termine di cui all'art. 1, comma 52 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 marzo e il termine di cui all'art. 1, comma 53 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile.

5.ter Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è necessario al fine di consentire, per l'esercizio finanziario in corso, di poter consentire agli enti locali di presentare richiesta di contributo. Il termine del 15 gennaio 2020 previsto dal comma 52 della legge di bilancio 2020 infatti, risulta troppo stretto rispetto ai termini previsti dai commi 52 e 53 della legge di bilancio 2020 (entrata in vigore il 1 gennaio u.s.). Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate successivamente al 15 gennaio e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto che fissa il nuovo termine.

INDAGINI DI VULNERABILITÀ SISMICA: DIFFERIMENTO TERMINI

Articolo 6. (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'istruzione)

All'art. 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis All' articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "Entro il 31 agosto 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».

5-ter All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "Entro il 31 agosto 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è finalizzata a differire al 31 dicembre 2021 i termini stabiliti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, previsti dall'art. 20 bis del dl 8/2017 e dall'art. 20, c. 5, del d.l. 248/2007; verifiche propedeutiche alla progettazione degli interventi che risulteranno necessari a seguito delle stesse. Si ricorda che il Miur ha indetto il 28 marzo 2018 l'avviso pubblico per erogare contributi finalizzati a tali verifiche e progettazioni e che, con decreto direttoriale Miur 18 luglio 2018, n. 363, su un totale di circa 4.000 domande ricevute dal Miur sono stati finanziati circa 1.500 interventi. Considerato che il Ministero ha reso noto che intende rendere disponibili ulteriori risorse per lo scorrimento di tale graduatoria, il differimento dei suddetti termini si rende indispensabile per consentire agli enti ad oggi non finanziati di disporre del tempo necessario per effettuare le verifiche e per mettere a norma gli edifici.

FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI MIT

Articolo 13. (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

Dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

5 bis. All'Art. 1, comma 1079. L. 205/2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire la parola “cofinanziamento” con la seguente: “finanziamento”;
- b) Sostituire le parole “e dei progetti definitivi degli enti locali” con le seguenti: “, dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali”

5 ter. All'Art. 1, comma 1080. L. 205/2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire la parola “cofinanziamento” con la seguente: “finanziamento”;

5 quater. Il comma 1083 dell'art. 1, L. 205/2017 è abrogato.

MOTIVAZIONE

La proposta normativa è finalizzata a semplificare le procedure per attivare le richieste da parte degli enti locali a valere sul fondo progettazione del MIT e ad ampliare le possibilità di utilizzo dei finanziamenti concessi.

In particolare si trasforma il cofinanziamento in finanziamento tout court da parte del MIT per la progettazione degli enti locali, che non sono più costretti ad individuare una quota di cofinanziamento, e anche la possibilità di finanziare progettazione esecutiva (non solo più di fattibilità o definitiva) che è la più onerosa per gli enti.

L'eliminazione del comma 1083 è coerente con le proposte avanzate poiché elimina l'obbligo di progettazione esecutiva a valle delle fasi precedenti cofinanziate.

.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri

SEMPLIFICAZIONE

Articolo 29. (Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

Modificare la rubrica in “Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n.190.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. L'articolo 1, comma 420 della legge n. 190/2014 è soppresso.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad eliminare una norma residuale che disciplinava il regime transitorio delle politiche assunzionali e di spesa delle Province, nella fase di riordino delle funzioni avviata con la legge 56/14.

Essendo tale fase superata, anche alla luce dell'esito referendario, occorre eliminare il vincolo determinato dalle parti ancora vigenti del comma 420 che qui si intende abrogare, ovvero divieto di spese di rappresentanza e ricorso a mutui diversi da quelli per scuole, strade e ambiente.

VULNERABILITÀ SISMICA: TEMPI DI INTERVENTO SU EDIFICI SCOLASTICI

Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente

Articolo 32-bis. (Interventi post indagini di vulnerabilità sismica)

- 1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'art. 20-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'art. 2, c. 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse Amministrazioni Pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici.**
- 2. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto legge n. 8/2017. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.**
- 3. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale.**

Motivazione:

Con la disposizione dell'art. 20-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono state effettuate centinaia di verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici ad uso scolastico. Numerose altre verifiche sono in corso e, progressivamente, saranno sottoposti a verifica i 17.000 edifici che trovano collocazione nelle zone di rischio 1 e 2. Successivamente, le verifiche riguarderanno gli altri, circa 23.000 edifici. La normativa vigente non è sufficientemente chiara nel descrivere i provvedimenti che devono essere assunti, ed in quali termini temporali, quando, come spesso di verifica, l'indice di vulnerabilità risulta inferiore ai parametri previsti come indici minimi da raggiungere in caso di miglioramento o adeguamento dell'edificio. Risulta quindi necessario stabilire una modalità per definire i tempi d'intervento e la modalità d'inserimento nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica.

La norma non necessita di copertura finanziaria.

DURATA PIANO STABILMENTE RIEQUILIBRATO

Articolo 38 (Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3bis Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

MOTIVAZIONE

Considerata la situazione di particolare criticità della finanza degli enti in situazione di dissesto si propone, senza intervenire sull'articolo 259 del TUEL, di riaprire il termine di 5 anni, dallo stesso articolo previsto, per le province che nel 2020 ripropongono una nuova ipotesi di bilancio riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'Interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio.

Accanto alle criticità di carattere finanziario, infatti, va valutato nello specifico che la riforma avviata dalla legge n. 56/14, volta a trovare una sua completa attuazione attraverso la riforma costituzionale, poi bocciata dal referendum, ha fatto sì che tutti gli adempimenti, anche riferiti ai processi di risanamento finanziario previsti dal TUEL, si siano di fatto arrestati, proprio in virtù del processo di riordino istituzionale che ha attraversato gli ultimi 5 anni, facendo decorrere anche i relativi termini di legge. E' per tale motivo che si chiede una specifica deroga per le Province.

La norma non comporta nuovi o maggio

RIPARTO RISORSE EX ART.1 COMMA 838 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

(180 MILIONI)

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

Art. 39 bis (Riparto risorse di cui all'articolo 1, comma 838 legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 838, legge 27 dicembre 2017, n. 205 per gli anni 2021 e successivi, per le Province delle Regioni a Statuto Ordinario è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2021 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al dpcm 10 marzo 2016, tabella f, attuativo dell'art. 1, comma 439 legge 232/16, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio, garantendo comunque un importo non inferiore al milione di euro per singolo ente.

MOTIVAZIONE

La norma ha l'obiettivo di perequare il più possibile le somme destinate alle Province delle Regioni a Statuto ordinario previste dall'articolo 1, comma 838 della legge di bilancio 2018 n. 205/17, che ammontano a 180 milioni a regime dal 2021. La perequazione viene individuata attraverso l'incidenza della manovra di cui all'articolo 1, comma 418 della legge n. 190/14, detratti tutti i contributi previsti a riduzione della stessa nelle disposizioni normative successive, nonché delle risorse assegnate dalla legge di bilancio 2019 all'articolo 1, comma 889, rispetto al gettito delle entrate proprie degli enti (rcauto, Ipt e fondo sperimentale di riequilibrio). Si garantisce comunque un importo minimo di almeno un milione per ente.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri.

FLUSSI DI CASSA (recupero coattivo Ipt comma 419)

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

Art. 39 bis (Recupero Imposta Provinciale di Trascrizione per enti locali incapienti)

1. All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole “a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione,” sono inserite le seguenti “nella misura massima del 10% del gettito medesimo”.

MOTIVAZIONE

La proposta normativa è finalizzata ad evitare il sostanziale completo azzeramento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) – che si sommerebbe alla completo recupero dell'imposta rcauto - e serve a garantire una entrata certa e costante alle Province, tale da non costringerle a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, che sono un costo in più solo a carico dell'ente, ovvero, nei casi estremi, alla impossibilità di far fronte ad obbligazioni giuridiche “minimali” come il pagamento di stipendi, rate di mutuo e fornitori.

Azzerare completamente le due principali fonti di entrata delle Province è altresì una palese violazione dell'articolo 119 della Costituzione, che sancisce autonomia di entrata e di spesa per gli enti locali, nonché garanzia di risorse certe per l'esercizio delle funzioni fondamentali.

UTILIZZO SANZIONI CODICE DELLA STRADA

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

Art. 39 bis (Utilizzo proventi da sanzioni al Codice della Strada)

- 1. All'articolo 18, comma 3 bis, del decreto legge n. 50/17, le parole “Per gli anni 2017 e 2018” sono sostituite dalle parole: “per gli anni dal 2017 al 2021”**

MOTIVAZIONE

La proposta normativa ha la finalità di prorogare la deroga alla legislazione vigente prevista dalla norma di cui si propone la modifica, che consente agli enti locali di utilizzare le sanzioni da Codice della Strada per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri

CENTRI DI COMPETENZA PER L'INNOVAZIONE

Articolo 42. (Agenda digitale)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, per l’attuazione dell’Agenda digitale e per supportare i processi di transizione digitale negli enti locali, in particolar modo in quelli di minore dimensione demografica, nelle province e nelle città metropolitane sono istituiti centri di competenza per l’innovazione.”

MOTIVAZIONE

La proposta normativa è finalizzata ad accompagnare il processo di attuazione dell’agenda digitale negli enti locali attraverso la previsione di centri di competenza per l’innovazione in ambito provinciale e metropolitano.

Il processo di transizione al digitale, infatti, impone un’azione congiunta di tutte le istituzioni interessate in modo che si possa dare attuazione pronta e coerente agli indirizzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle strutture preposte all’attuazione dell’agenda digitale.